

Comune di SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro e Urbino

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA

SINDACO

N. 10-15 del 28 ottobre 2015

Oggetto:

DIVIETO TEMPORANEO UTILIZZO ACQUA PER IL CONSUMO UMANO PROVENIENTE DAL CIVICO ACQUEDOTTO -

Soggetti destinatari:

CITTADINANZA, MARCHE MULTISERVIZI S.P.A., ASUR MARCHE - AREA VASTA N.1 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - URBINO, ATO MARCHE N. 1 - MARCHE NORD, POLIZIA LOCALE ASSOCIATA - URBANIA







IL SINDACO

VISTA la nota dell'ASUR MARCHE AREA VASTA 1 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione di Urbino datata 28.10.2015, protocollo n.86215/U – IGEAL/P, acclarata all'ufficio protocollo di questo Comune il 28.10.2015 al n.5180, con la quale è stato segnalato che i risultati delle analisi eseguite su campioni di acqua provenienti dal civico acquedotto prelevati in data 27.10.2015 presso il punto di prelievo n.1 sito in Via Lanciarini, hanno dimostrato il superamento del valore di parametro di cui all'allegato 1, parte "C" del D. Lgs. 31/2001 per quanto concerne il parametro "Batteri Coliformi a 37° C.";

DATO ATTO che a seguito di tale superamento dei parametri previsti dal D. Lgs. 31/2001 sopra citato, con la menzionata nota del 28.10.2015, protocollo n.86215/U – IGEAL/P, il Dipartimento di Prevenzione ha sollecitato, tra l'altro, l'adozione di specifico provvedimento amministrativo per vietare l'uso al consumo umano dell'acqua proveniente dal civico acquedotto;

RITENUTO di dover ottemperare a quanto espressamente richiesto dell'ASUR MARCHE AREA VASTA 1 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione di Urbino con la summenzionata nota del 28.10.2015, protocollo n.86215/U – IGEAL/P, vietando quindi l'uso temporaneo, per scopi alimentari, dell'acqua proveniente dal civico acquedotto;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

ORDINA

- 1) Per motivi igienico-sanitari, il divieto temporaneo d'uso per il consumo umano, dell'acqua proveniente dal civico acquedotto, per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono tutte integralmente trascritte, fino a quando le risultanze di nuove analisi da effettuare su campioni di acqua prelevati dallo stesso punto di approvvigionamento n.1 localizzato in Via Lanciarini, non mostreranno risultati conformi ai parametri stabiliti dalla vigente legislazione in materia;
- 2) A MARCHE MULTISERVIZI S.p.A., in qualità di soggetto gestore del servizio idrico integrato, di individuare tempestivamente le cause che hanno determinato la non conformità delle analisi effettuate sui campioni di acqua prelevati il 27.10.2010, con l'obbligo di comunicare all'ASUR MARCHE AREA VASTA 1 Dipartimento di Prevenzione Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione di Urbino e al Comune di Sant'Angelo in Vado Ufficio Ambiente, nel più breve tempo possibile, sia i provvedimenti tecnici ed i correttivi gestionali adottati per conseguire un immediato ripristino della conformità dell'acqua, sia l'esito dei controlli interni effettuati;

Copia del presente atto, viene inviata per quanto di competenza, a:

- ➤ ASUR MARCHE AREA VASTA 1 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione di Urbino:
- ➤ MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. Sede di Pesaro;
- COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA presso Unione Montana dei Comuni "Alta Valle del Metauro" di Urbania;
- ➤ AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (A.A.T.O.) N°1 MARCHE NORD PESARO-URBINO;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si fa presente che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Marche, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune o in alternativa, entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

(Giannalberto Luci)

Dalla Residenza Municipale lì, 28 Ottobre 2015/

